

## Cronaca del Convegno:

### ***La qualità della legislazione regionale***

*Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 14 marzo 2011*

di Corrado Caruso

Il 14 marzo 2011 si è tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna il seminario su *La qualità della legislazione regionale*. L'incontro si è svolto nell'ambito di un ciclo di iniziative promosse dal **Comitato per la legislazione della Camera dei deputati**, presieduto dal Prof. Roberto Zaccaria, ed ha avuto ad oggetto la presentazione dei risultati raggiunti dall'unità di ricerca dell'Università di Bologna, in collaborazione con le Università di Urbino e Macerata. L'unità bolognese si è occupata di alcuni profili attinenti alla qualità della regolazione in ambito regionale. In tal senso, l'attività di ricerca è stata affidata a singoli gruppi che si sono concentrati: 1) sulla metodologia per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi (MOA); 2) sulle clausole valutative inserite nella più recente legislazione regionale e sulla loro effettività; 3) sulle conseguenze pratico-normative dovute all'introduzione da parte della legislazione statale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Questi profili, assai diversi tra loro, possono, se considerati unitariamente, costituire punti di osservazione privilegiati per evidenziare i principali nodi problematici della legislazione regionale. Come ha sottolineato in apertura dei lavori il **Prof. Andrea Morrone** (Università di Bologna, Coordinatore della ricerca) quest'ultima risente dell'aspra conflittualità tra Stato, Regioni e Enti locali, nonché dell'incerta linea di demarcazione tra legislazione e amministrazione regionale, sempre più evidente in ragione del processo di amministrativizzazione della legge regionale. In tal senso, secondo il Prof. Morrone, tale evoluzione è dovuta, in ultima analisi, all'annosa tendenza delle politiche regionali a concretizzarsi più in una affannosa gestione diretta di interessi, piuttosto che a cimentarsi nel più ambizioso governo della complessità delle realtà locali. D'altro canto l'esperienza regionale testimonierebbe la moltiplicazione, anziché la riduzione, di procedimenti decisionali e di apparati, dato che si ritrova in quasi tutti i nuovi statuti regionali, secondo una versione rovesciata dell'idea di semplificazione e la conseguente ossificazione degli istituti di partecipazione dei privati.

1) La **Prof.ssa Licia Califano** (Università di Urbino) ha introdotto la tematica della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) nell'ambito della valutazione sulla qualità della legislazione regionale. Secondo la Prof.ssa Califano, la valutazione sulla qualità della regolamentazione coincide con l'obiettivo di ridurre il carico normativo gravante sugli operatori economici. Quanto alla tipologia delle leggi regionali, gli atti normativi primari delle Regioni tendono a configurarsi soprattutto quali leggi "di settore" a fronte di un numero inferiore di leggi "di manutenzione" mirate ad interventi su profili specifici della normativa preesistente, senza ridisegnare l'impianto generale delle singole discipline. Per ciò che concerne il contenuto delle norme regionali (osservando, cioè, di che cosa si occupa il legislatore regionale) invece, il quadro muta nel senso di caratterizzare la Regione quale ente impegnato nel campo dei servizi e, in misura più ridotta, nel campo dello sviluppo economico e del territorio. In tal senso, pesano su tale macro-settore la mancata definizione dei compiti Stato/Regione; il ricorso a strumenti diversi dalle leggi (soprattutto deliberazioni di Giunta prese in attuazione di decisioni assunte a seguito di procedure miste – es: Conferenza Stato/Regioni – previste nell'ambito di schemi di intervento definiti a livello comunitario e/o nazionale); il ruolo secondario cui risultano

confinare le assemblee legislative. A parere della Prof.ssa Califano, gli strumenti riconducibili alla qualità della legislazione (disposizioni normative adeguatamente formulate, semplificazione, scelte statutarie, valutazione delle progettazioni legislative ecc.), che a livello regionale hanno visto numerose iniziative e progressi sul versante della valutazione, soffrono ad oggi di un notevole ritardo in rapporto ad una quasi sostanziale assenza di atti formali di valutazione politica e di indirizzo da parte dei Consigli e delle Commissioni consiliari. Tuttavia, sulla base della premessa che la norma giuridica non è neutra, ma anzi orienta la dislocazione di risorse materiali e umane, ed è quindi essa stessa parametro di efficienza o di inefficienza del sistema economico e sociale, già la "Guida alla redazione dei testi normativi" predisposta dalla Presidenza del Consiglio nel 2001, nella prospettiva di un recupero di efficienza nell'attività della PA, poneva come primario l'obiettivo della qualità e dell'essenzialità dei processi normogenetici.

Proprio in quest'ottica sembra collocarsi la MOA, su cui si è soffermata la **Dott.ssa Carmen Iuvone** (Avvocato). La misurazione degli oneri amministrativi è realizzata tramite lo *Standard Cost Model* (SCM) e costituisce una delle innovazioni più rilevanti delle politiche di *better regulation* e di semplificazione, poiché consente di rileggere l'attività delle amministrazioni pubbliche in termini di adempimenti e di relativi costi gravanti sugli utenti, ed ha l'obiettivo di ridurre gli oneri informativi (OI) obsoleti, ripetitivi ed eccessivi rispetto agli esigenze di tutela degli interessi pubblici oggetto della legislazione di settore. La finalità è migliorare l'efficienza dei processi amministrativi e ridurre il più possibile i costi inutili per le imprese e i cittadini in quanto i cd. "costi della burocrazia", nella valutazione compiuta a livello comunitario, sono un freno notevole alla crescita e alla competitività economica. La finalità della misurazione è, dunque, quella di quantificare gli OA a carico delle imprese, e coincide, dunque, con la misurazione di quegli oneri amministrativi consistenti nei costi, imposti direttamente da disposizioni normative, sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria attività ad autorità pubbliche o a privati. In questo contesto, in particolare, si colloca l'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali del 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, accordo che dispone l'impegno da parte di Stato e Regioni di ridurre del 25% entro il 2012 gli OA e gli OI obsoleti, ridondanti o ripetitivi. Nei casi in cui vi siano motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli OI sono tuttavia mantenuti. Secondo l'indagine compiuta dalla Dott.ssa Iuvone, le azioni di misurazione e riduzione investono tredici aree d'intervento già selezionate dalla Commissione europea: diritto societario, legislazione farmaceutica, relazioni del lavoro, normativa fiscale, rilevazioni statistiche, agricoltura e sussidi all'agricoltura, sicurezza alimentare, trasporti, pesca, servizi finanziari, ambiente, politiche di coesione, appalti pubblici. Proprio in attuazione del citato Accordo del 2007, nel periodo gennaio-giugno 2008 è stata effettuata una sperimentazione della relativa metodologia promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Foromez, presso le Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La relatrice ha sottolineato come la sperimentazione abbia rappresentato un'importante opportunità per acquisire la metodologia adottata a livello europeo ma anche per condividere tra realtà regionali le peculiarità di una MOA regionale. La sperimentazione ha messo in luce il ruolo fondamentale degli enti locali per rilevare i costi amministrativi, dal momento che l'applicazione delle norme può comportare differenze assai significative a livello territoriale. In tal senso, l'elemento della varietà territoriale è stato considerato uno dei fattori che genera le maggiori criticità nello svolgimento di una MOA regionale in quanto, a parità di OI, può configurarsi una difformità degli adempimenti richiesti a livello locale sia per i contenuti che per il numero e la tipologia di allegati richiesti. Si è così evidenziata la necessità di condividere ed adottare una metodologia di misurazione coerente con gli standard definiti a livello internazionale e nello stesso tempo non

eccessivamente complessa. Progressivamente, l'attività di misurazione ha riguardato altre amministrazioni regionali e locali nell'ambito di progetti specifici di carattere nazionale. In alcuni casi l'applicazione della metodologia è stata prevista a livello legislativo. La Regione Toscana, con la l. reg. n. 40/2009, come modificata dalla l. reg. n. 75/2009, prevede che la legge persegua l'obiettivo della rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. La Regione Sicilia con la l. reg. n. 11/2010 ha previsto l'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma per la misurazione degli OA derivanti da OI nelle materie affidate alla competenza della Regione con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%. Dalle esperienze realizzate è emerso che l'aspetto più complesso da affrontare concerne la disomogeneità degli adempimenti richiesti sul territorio. Come noto, infatti, la regolazione regionale si limita in molti casi a fornire una cornice normativa che gli enti locali devono poi rispettare nell'esercizio delle loro funzioni amministrative. E' dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali (e dalle prassi operative), tuttavia, che dipende una parte non irrilevante degli OA. Se quindi la riduzione degli oneri amministrativi dipende in buona parte alla scelte dei singoli enti locali, sarebbe allora necessario che le Regioni si dotassero di una metodologia condivisa per il trattamento uniforme del problema della varietà territoriale, attraverso pratiche concertative interregionali, ma anche attraverso specifiche intese con le Autonomie locali diretta a promuovere le *best practices* emerse durante l'attività di misurazione.

E' quindi intervenuta la **Dott.ssa Francesca Ferroni** (Università di Urbino), che ha esposto alcuni dati sulle esperienze comparate di misurazione degli oneri amministrativi. In particolare, la Dott.ssa Ferroni ha messo a confronto i dati di Olanda, Francia, Italia, Regno Unito, Germania e, più in generale, dell'Unione Europea. Dall'analisi comparata svolta è emersa una forte omogeneità sia per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione degli OA del 25% entro un periodo di tempo determinato, sia per quanto riguarda il metodo di misurazione utilizzato (*Standard Cost Model*). Peraltro, tali esperienze hanno mostrato come la responsabilità politica per i programmi di riduzione sia tendenzialmente affidata, in quasi tutte le esperienze analizzate, ad un apposito Ministero. Tuttavia, mentre alcuni paesi affidano il coordinamento delle attività di misurazione alle amministrazioni che si occupano delle politiche economiche, altri paesi, tra i quali rientra l'Italia (ove sono competenti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa), preferiscono affidarsi ad altri Ministeri, così dimostrando poca consapevolezza del legame che intercorre tra miglioramento della regolazione e incremento della produttività delle imprese.

2) Successivamente è intervenuto il **Prof. Tommaso F. Giupponi** (Università di Bologna), il quale ha introdotto il tema delle clausole di valutazione e della loro effettività, nell'ambito del più ampio tema degli strumenti di valutazione delle politiche e della legislazione regionali. Il Prof. Giupponi ha proposto un inquadramento generale delle clausole valutative nell'ambito del panorama della legislazione regionale, sottolineando come molte Regioni disciplinino in via generale l'attività di controllo e valutazione sulla qualità della legislazione in apposite disposizioni dello Statuto o nell'ambito del Regolamento interno al Consiglio regionale. Più nello specifico, negli Statuti sono spesso previste due tipologie di riferimenti: a) da un lato, infatti, possono trovarsi i generali richiami alla necessità di promuovere la qualità della legislazione e la corretta redazione dei testi normativi; b) dall'altro, invece, si rinvengono anche disposizioni generali sulla valutazione delle politiche, a volte con espliciti riferimenti alle clausole valutative. In tutte le principali Regioni, tuttavia, la disciplina di dettaglio sulle clausole di valutazione è contenuta nel Regolamento consiliare, che individua in concreto i soggetti coinvolti nelle relative scelte e

i procedimenti previsti per il loro inserimento (oltre che soggetti responsabili e procedure previste per la loro verifica periodica). Parziali eccezioni a questo modello di disciplina si hanno nel Friuli Venezia Giulia - ove, a causa delle disposizioni dello Statuto speciale, si è adottata un'apposita legge statutaria che, insieme al Regolamento interno, disciplina la previsione di clausole di valutazione - e in Toscana, ove le previsioni statutarie sono integrate (previo apposito rinvio) dalla legge regionale sulla qualità della normazione. All'interno delle citate previsioni normative di solito vengono specificate: la funzione delle clausole valutative; il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa in materia; il generico contenuto che devono avere; l'eventuale procedimento previsto per il loro inserimento. Il Prof. Giupponi ha sottolineato la come finalità generale delle clausole sia quella di monitorare e valutare i processi di attuazione ed i risultati (effetti e costi) delle politiche attivate dalle leggi regionali, attraverso la raccolta periodica delle informazioni ritenute necessarie ad opera di soggetti specificamente individuati. L'inserimento della clausola avviene di norma nel corso dell'istruttoria legislativa, attraverso l'attivazione di uno specifico sub-procedimento che vede protagonisti, in particolar modo, le Commissioni consiliari permanenti e/o i Comitati per la legislazione. Anche il contenuto delle clausole è particolarmente composito: esse presentano una struttura flessibile a seconda del testo di legge cui accedono. Tuttavia, il contenuto delle clausole può differenziarsi in relazione al tipo di informazioni richieste, che possono essere o di tipo quantitativo (ad es. quante le risorse impiegate; quanti i soggetti destinatari dell'azione politica) o di tipo qualitativo (quali i destinatari; quali gli strumenti predisposti per l'attuazione). Ulteriori differenziazioni, poi, possono riguardare i tempi, le modalità di rendicontazione e i soggetti cui spetta la relazione sull'attuazione, nonché l'individuazione di specifiche risorse volte alla creazione di apposite strutture e competenze finalizzate alla valutazione.

Ha quindi preso la parola il **Dott. Corrado Caruso** (Università di Bologna), che si è concentrato su alcune esperienze pratiche: Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. In Lombardia l'art. 45 St. individua nel Comitato paritetico di controllo e di valutazione l'organo competente ad inserire nei testi di legge clausole valutative, previa intesa con la Commissione consiliare competente. A partire dal 2004 e fino al 2010, la Lombardia ha approvato 13 leggi contenenti clausole valutative diverse materia ed ha inoltre previsto un'apposita struttura per la valutazione nell'ambito del Consiglio (il Servizio valutazione processo legislativo e politiche regionali). Il Servizio ha redatto diverse note informative, anche in relazione a leggi che non hanno previsto apposite clausole valutative o comunque in relazione a misure poste in essere dalla Amministrazione regionale. Tuttavia, anche quando la nota integrativa è conseguente all'apposizione di una clausola valutativa, è di norma assente qualsiasi riferimento alla relazione della Giunta, che sembra dunque mancare. In questi casi, il Dott. Caruso ha sottolineato come sembra non essersi completato il procedimento previsto, che dovrebbe realizzare un previo raffronto con i dati forniti dalla Giunta e una successiva valutazione sui dati raccolti dall'esecutivo e dal suo apparato amministrativo. Per quanto concerne l'Emilia-Romagna, lo Statuto e il Regolamento interno non individuano espressamente l'organo competente ad inserire le clausole valutative, anche se da una lettura sistematica delle fonti sembrano essere le Commissioni consiliari gli organi competenti in materia. Il relatore ha sottolineato come la Regione Emilia-Romagna sia stata la prima Regione ad avere introdotto una disposizione contenente una clausola valutativa. Fino ad oggi risultano essere state approvate 20 leggi contenenti clausole di valutazione, nelle materie più disparate. Sono state redatte sette relazioni dal Servizio legislativo di concerto con la Giunta, in risposta alle clausole valutative, e una nota informativa redatta dal Servizio legislativo. La nota informativa (n. i. n. 1/2010) riguarda la clausola valutativa contenuta nella legge regionale n. 1/2007 sul diritto allo studio: essa sembra costituire, secondo il Dott. Caruso, un esempio di come dovrebbe instaurarsi il circolo virtuoso introdotto dalla clausola valutativa (clausola-

relazione-nota). Il relatore si è poi soffermato sull'analisi della prassi nella regione Toscana. L'art. 5 della legge regionale sulla qualità della legislazione (l.r. n. 55/2008) rinvia all'art. 45 St. e al Regolamento interno per ciò concerne le clausole valutative da inserire nell'ambito della VIR (verifica di impatto della regolazione), e individua nella Giunta l'organo obbligato a riferire al Consiglio sugli effetti della legislazione. La Regione Toscana ha approvato, a partire dal 2001, ben 44 clausole di valutazione, ma non sono state rese pubbliche le relazioni di ritorno della Giunta agli obblighi di rendicontazione previsti dalle clausole. Di norma, tuttavia, la struttura tecnica elabora una nota informativa per ogni relazione di ritorno. La Regione Toscana presenta il più alto numero di note informative realizzate a seguito di clausole valutative (17), mostrando dunque l'attenzione sul punto dell'amministrazione e degli attori politici regionali, che sembrano completare il già citato processo circolare (clausola-nota-relazione). In conclusione, l'esperienza delle clausole valutative sembra andare nella giusta direzione di aumentare i processi di *accountability* nella gestione delle politiche regionali, anche se ancora il circuito istituzionale da esse instaurato non sempre riesce a completarsi, nella perdurante assenza di un momento di valutazione politica da parte del Consiglio delle risultanze emerse.

3) Successivamente è intervenuto il **Dott. Edoardo C. Raffiotta** (Università di Bologna), il quale ha sottolineato come i problemi sollevati dalla SCIA possano fornire alcune risposte in ordine ai rapporti Stato-Regioni in relazione ai tentativi di semplificazione dei rispettivi sistemi normativi ed amministrativi. La segnalazione certificata di inizio attività, introdotta ad opera della l. n. 122/2010, consente di iniziare un'attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine e completa quel processo di liberalizzazione dei servizi introdotto nel nostro paese a seguito della direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006 (più nota come "direttiva servizi"). Alla segnalazione vanno allegate le attestazioni dei tecnici abilitati e gli elaborati progettuali, che consentiranno solo successivamente le verifiche di competenza della Pubblica amministrazione, la quale nel caso accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti causati dall'attività. Pur senza entrare nel merito della legittimità costituzionale della disciplina (su cui comunque sarà chiamata a pronunciarsi a breve la Corte costituzionale), sembra interessante analizzare i dubbi che la disciplina ha sollevato in ordine al raggiungimento di quegli obiettivi di semplificazione che l'innovazione normativa ambiva a realizzare. Il relatore si è così interrogato sull'ambito di applicazione della SCIA, e ha posto l'accento sul problema della sua applicazione in tutti quei settori prima regolati dalla DIA. Una prima risposta sembra venire dal Ministero per la semplificazione normativa, il cui Ufficio legislativo ha chiarito che, a seguito della richiamata disciplina, la SCIA è un istituto di chiusura dell'ordinamento che si estende ed applica a tutti i settori compreso quello dell'edilizia, e nel caso in cui vi fossero contrasti tra la disciplina prevista dalla legge dello Stato e quella della Regione, andrà applicata la disposizione più favorevole all'autonomia del privato. A parere del Dott. Raffiotta, la nota di risposta del Ministero non sembra risolvere, però, tutti i dubbi di compatibilità tra i diversi livelli di normazione. Infatti, essa non sembra neppure chiarire le discipline applicabili nei vari settori della complessa materia edilizia, basti in questo caso rinviare all'art. 22, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. Testo unico edilizia), il quale consente alla Regione di ampliare autonomamente le categorie di opere per cui era prevista la DIA. In secondo luogo, rimane il dubbio che la disciplina nazionale sulla SCIA e, di conseguenza, quella regionale che ad essa rinvia, non rappresentino un effettivo vantaggio per coloro i quali volessero iniziare un'attività: piuttosto, e al contrario, la sostanziale liberalizzazione sembra comportare un aumento dei tempi e degli oneri, trasferendo in capo al cittadino, ed ai tecnici di cui si avvale, la responsabilità connessa all'inizio di un'attività a prescindere

dal vaglio della pubblica amministrazione. Quanto alle esperienze pratiche analizzate, il relatore si è poi soffermato sulla prassi relativa alla Regione Emilia Romagna, che rappresenta un punto di osservazione privilegiato per l'attenzione da sempre offerta da questa Regione ai processi di semplificazione. Tale Regione, nell'ambito della sua competenza in materia di attività produttive, ha inoltre provveduto ad attuare la "direttiva servizi" attraverso la l. r. n. 4/2010, la quale, a seconda del settore di intervento, disponeva se iniziare l'attività per mezzo di DIA, DIA "immediata", o mera comunicazione. A seguito della legge n. 122/2010, viceversa, per iniziare una delle attività previste dalla legge regionale n. 4/2010 sembra non esservi altra procedura che non sia quella della SCIA. Il mutato contesto normativo ha spinto la Regione a seguire prassi differenti nei diversi settori interessati dalla disciplina della SCIA. Nel caso dell'inizio di attività imprenditoriali o di commercio, l'Assessorato alle attività produttive ha infatti provveduto a diffondere una nota volta a chiarire i differenti procedimenti amministrativi da seguire prima di iniziare una determinata attività. L'azione dell'Assessorato alle attività produttive è stata quindi mirata ad attuare la normativa statale e, nonostante la complessa stratificazione normativa, ha tentato di semplificare gli oneri burocratici in capo agli enti locali e agli amministrati chiarendo quali fossero le singole procedure richieste attraverso uno schema allegato alla menzionata nota interpretativa. In parte differente, invece, è stata la reazione della Amministrazione regionale in materia edilizia. I delicati interessi coinvolti e la complessità della materia hanno spinto, infatti, l'Assessore alle attività produttive e quello alla programmazione territoriale e urbanistica ad adottare una nota volta di fatto a non applicare la normativa in materia di SCIA e lasciare invariate le disposizioni regionali vigenti in materia edilizia di DIA.

Infine, ha preso la parola il **Dott. Simone Calzolaio** (Università di Macerata), che si è soffermato su tre profili particolari connessi alla SCIA: a) le reazioni normative delle Regioni rispetto al citato intervento statale; b) l'impatto della SCIA, in materia edilizia, sulle attività amministrative degli enti locali; c) la prassi in materia di semplificazione procedimentale tra Stato, Regioni ed Enti locali. Quanto al primo punto, il Dott. Calzolaio ha osservato come le Regioni siano andate sostanzialmente in ordine sparso. In materia di attività produttive, ad esempio, molte Regioni hanno sostituito la vecchia DIA con la SCIA. Altre Regioni, invece, agiscono e hanno individuato quale sia la normativa vigente dopo l'intervento legislativo statale attraverso con deliberazioni della Giunta (o atti affini). Vi sono poi altre Regioni che hanno agito con entrambi i mezzi. Quanto al secondo profilo, in relazione all'attività amministrativa dei Comuni, l'indagine ha evidenziato come l'intervento statale sia andato sostanzialmente a vuoto. Si sono realizzate diverse prassi a livello locale. Secondo una prima tendenza, molti Comuni non hanno attivato la SCIA in materia edilizia, richiedendo viceversa la denuncia di inizio attività (vedi la posizione dell'ANCI Toscana). Altri Comuni hanno invece dimostrato di accettare sia la DIA sia la SCIA (es. Milano). Altri ancora hanno immediatamente richiesto la sola SCIA (è il caso, ad es., dei Comuni di Bergamo, di Pesaro e di Ferrara). Questa prassi dimostra i limiti dell'intervento statale: un intervento normativo particolarmente importante, come quello in materia di SCIA, introdotto in modo repentino e sconsiderato, con la pretesa di applicarsi immediatamente anche al settore dell'edilizia, ha ottenuto un effetto opposto rispetto a quello che si prefiggeva. Ha infatti inaugurato una prassi amministrativa che mostra come i Comuni siano andati in ordine sparso, secondo le diverse interpretazioni locali della disposizione dell'art. 49 della legge n. 122/2010. A conclusione del suo intervento, il Dott. Calzolaio ha sottolineato come l'osservatorio sulla SCIA, in particolare in materia edilizia, rappresenti un buon punto di vista per affrontare il rapporto (conflittuale) fra semplificazione procedimentale e autonomia normativa regionale (e locale), che pone a forte rischio la qualità normativa. L'istanza di semplificazione, che a cascata discende nel nostro ordinamento a seguito dell'impulso comunitario, porta il legislatore nazionale a servirsi

della normativa comunitaria per intervenire in materia di semplificazione, comprimendo così la potestà legislativa regionale e l'autonomia degli enti territoriali. A questo *trend*, le Regioni reagiscono rivolgendosi al Giudice costituzionale per la risoluzione del conflitto, il quale dovrà tenere conto anche dei delicati profili connessi all'attuazione del diritto comunitario, oltre che degli effetti delle prassi amministrative che, *medio tempore*, tendono a realizzarsi.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali